



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTI** gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
- VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO** l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO** l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha previsto, per l'attuazione del piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO** il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento da adottare ai sensi di quanto statuito al comma 4 del citato 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 con il quale si è proceduto alla revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2012, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dal momento che la lettura integrata delle disposizioni impugnate, nel contesto complessivo delle norme di cui al richiamato art. 64, consente di ritenere coerente, con il disegno di migliore qualificazione del servizio scolastico, la prevista riduzione del personale A.T.A. reputando il piano programmatico degli interventi ed il citato D.P.R. n. 119/2009 del tutto rispettosi della riserva di legge di cui all'art 97 della Costituzione;
- VISTO** l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno

scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata disciplinata l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della autonomia didattica e amministrativa;

VISTO l'art. 1, comma 334, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

SENTITA la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del

DECRETA

Articolo 1

Oggetto del decreto e consistenza complessiva delle dotazioni organiche

1. Il presente decreto disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative, ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 1 comma 334, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), anche in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una riduzione del numero dei posti di organico e di spesa di personale.

2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale ATA è ridotta complessivamente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in numero di posti pari a 2.020 ed al fine di ottenere una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dal citato anno scolastico 2015/2016.

3. La consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. è determinata, annualmente, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle tabelle 1, 2, 3, 3a, 3b e 3c annesse al presente decreto e che sostituiscono le tabelle allegate al D.P.R. 22 luglio 2009, n. 119.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro

Il Ministro

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'Economie e delle Finanze

Tabella “1”

Organico di istituto:
Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

**numero
alunni** **assistenti
amministrativi**

Fino a		
	300	1
	400	2
	500	2
	700	3
	900	4
	1100	5
	1200	6
	1300	6
	1500	6
	1600	7
	1700	7
	1800	8
	1900	8

numero **Collaboratori**
alunni **scolastici**

Fino a		
	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	1300	13
	1400	14
	1500	15
	1600	16
	1700	17
	1800	18
	1900	19

note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo 250 a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- d) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- g) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- h) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità.

Tabella “2”

Organico di istituto:

Istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado

	numero alunni	Assistenti amministrativi
Fino a		
	300	3
	400	3
	500	4
	600	4
	700	4
	800	5
	900	6
	1000	6
	1100	6
	1200	7
	1300	7
	1400	8
	1500	9
	1600	9
	1700	10
	1800	10
	1900	10

	numero alunni	Collaboratori scolastici
Fino a		
	300	5
	400	6
	500	7
	600	8
	700	9
	800	10
	900	11
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	1300	13
	1400	14
	1500	15
	1600	16
	1700	17
	1800	18
	1900	19

Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.
- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2° grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Tabella "3/A"

**Organico di istituto:
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	Guardarobbi eri	cuochi	Infermie re
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobbiere aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella "3/B"

**Organico di istituto:
Convitti nazionali ed educandi femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittori	assistenti amministrati vi (a)	collaboratori scolastici	guardarobie ri	cuochi	infermie re
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandi femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella "3/C"

**Organico di istituto:
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori i	assistenti amministrati vi (a)	collaboratori scolastici	guardarobie ri	cuochi	infermieri
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

- a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.